



COMUNE DI TORVISCOSA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Ricognizione società partecipate art.3 comma 28 L. 244/2007.

1) Parere favorevole di regolarità tecnica, art. 49 del D.Lgs. 267/2000. Il resp. del servizio	2) Parere favorevole di regolarità finanziaria, art. 49 del D.Lgs. 267/2000 Il resp. del servizio
--	---

L'anno DUEMILADIECI il giorno VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 20,30, nella sala auditorium del Centro Sociale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria.

Seduta pubblica, di seconda convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

FASAN Roberto – Sindaco				Pres. Sì	Ass.
CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		
1) TURCO Marco	Sì		9) IACUZZO Rudi	Sì	
2) MOSANGHINI M. Concetta	Sì		10) BELLANTONE Patrizia	Sì	
3) TUNIZ Gianni	Sì		11) TOMBA Ilario		Sì
4) TAVIAN Stefano	Sì		12) DUZ Roberto		Sì
5) BORINATO Guerrino		Sì	13) VENTURELLI Rino		Sì
6) SETTIMO Mareno	Sì		14) SORATO Giancarlo		Sì
7) MARCATTI Dorino		Sì	15) PASSERO Elvio		Sì
8) BRUNETTI Carlo		Sì	16) BELTRAMINI Edi		Sì
TOTALE N°				8	9

Partecipa il Segretario comunale dott. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Fasan Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), come modificato da norme successive, compresi i recenti comma 4-octies dell'art. 18, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e comma 1, lettera b), dell'art. 71, L. 18 giugno 2009, n. 69, con il quale il legislatore ha stabilito che, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto che la medesima disciplina precisa che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

Visto il comma 28 della medesima norma, nel quale si stabilisce che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al citato comma 27, prevedendo peraltro la trasmissione della delibera in oggetto alla sezione competente della Corte dei conti;

Considerato che il termine di legge per la ricognizione delle partecipazioni in essere è quello del 31 dicembre 2010;

Visto l'art. 13, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), secondo cui "Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";

Considerato che per servizi di interesse generale può farsi anche riferimento al diritto comunitario, secondo il quale i servizi di interesse generale designano attività di servizio, commerciali e non, considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche e soggette quindi ad obblighi specifici di servizio pubblico; essi raggruppano le attività di servizio non economico (sistemi scolastici obbligatori, protezione sociale, ecc.) nonché le funzioni inerenti la potestà pubblica (sicurezza giustizia, ecc.) ed i servizi di interesse economico generale (trasporti, energia, comunicazioni, rifiuti, idrico, ecc.); in particolare, i servizi d'interesse economico generale designano le attività commerciali che assolvono missioni di interesse generale e come tali sono assoggettati dagli Stati membri ad obblighi specifici di servizio pubblico;

Visto l'art. 112 del TUEL, che definisce servizio pubblico locale la "produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";

Preso atto che la presente delibera non riguarda le partecipazioni indirette dell'ente, a seguito della modifica introdotta dall'art. 18, comma 4-octies, del D.L. n. 185/2008 (convertito in Legge n. 2/2009), che ha eliminato il riferimento a tale tipologia di partecipazioni;

Rilevato che il Comune di TORVISCOSA risulta possedere le seguenti partecipazioni in società :

CAFC SpA Viale Palmanova n. 192 33100 UDINE dal 01.12.2010 fusione per incorporazione della Società CONSORZIO DEPURAZIONE LAGUNA SpA Via E. Fermi 33058 San Giorgio di Nog.	C.F./P.IVA	00158530303
	Quota di partecipazione	0,919 % valore capitale sociale € 332.109,50
	Attività esercitata	GESTIONE ACQUEDOTTO SMALTIMENTO ACQUE
AMGA Azienda Multiservizi SPA Via Cottonificio, 60 33100 UDINE	C.F./P.IVA	02120060302
	Quota di partecipazione	0,001 % valore capitale sociale € 500,00
	Attività	DISTRIBUZIONE GAS
CSR BASSA FRIULANA SPA Via E. Fermi, 33058 San Giorgio di N.	C.F./P.IVA	01319720304
	Quota di partecipazione	3,35 % valore capitale sociale € 112.200,00
	Attività	SERVIZI IGIENO AMBIENTALI

Appurato che per le partecipazioni nelle società di seguito elencate sussistono i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della Legge 244/2007, dal momento che le stesse svolgono

attività di produzione di servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del nostro ente, come di seguito motivato :

CAFC SpA :

Gestore multicomunale salvaguardato dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Centrale Friuli per lo svolgimento del ciclo idrico integrato, costituito dai segmenti di acquedotto, fognatura, depurazione (servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale.

Il mantenimento della partecipazione è inoltre pienamente coerente con le norme ex art.14, c.32, quarto periodo DL 78 / 2010. Il 2011 rappresenterà il primo anno di gestione e di piena attività della nuova società con aumento del proprio capitale sociale e l'emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti del cessato CDL SpA;

AMGA Azienda Multiservizi SpA :

Concessionario del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale.

Trattasi di attività di indubbio interesse generale avente per oggetto la produzione di un servizio strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune. Il mantenimento della quota azionaria, seppur non significativa, consentirà comunque di ottenere importanti documenti (quali bilanci, relazioni semestrali sull'andamento dell'operato, note illustrative, delibere assembleari, ecc..) per il monitoraggio del concessionario di un servizio così importante e a diretto beneficio del cittadino;

C.S.R. Bassa Friulana SpA :

L'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani consente di svolgere un servizio pubblico locale indispensabile per la qualità della vita, la salute dei cittadini e lo sviluppo dell'attività economica locale, e, pertanto deve essere mantenuta la relativa partecipazione societaria da parte del Comune;

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal funzionario responsabile;

Visto il parere contabile favorevole espresso dal funzionario responsabile;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Presenti n. 8

Con voti favorevoli unanimi resi e accertati nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di TORVISCOSA, per le motivazioni espresse in premessa, nelle seguenti società :
 - CAFC SpA –
 - AMGA Azienda Multiservizi SpA –
 - CSR Bassa Friulana SpA –
- 2) **di rendere pubblica** la presente delibera mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Torviscosa;

3) **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia – Ufficio Distaccato di Udine e al Revisore dei conti.

Quindi, con successiva separata votazione, Con voti UNANIMI resi e accertati nei modi di legge


DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17 - comma 12 - della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal **31.12.2010**

Addi, **31.12.2010**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua data ;

in data _____ per compiuta pubblicazione

(comma 19 dell'art.1 della L.R. 21/2003);

li, **31.12.2010**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE



Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **31.12.2010 al 15.01.2011**

Addi **16.01.2011**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

